



Città di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

VADEMECUM INFORMATIVO

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Mercati rionali Fiere e Mercatini

Ver. 1 aggiornata ai DPCM e alle Ordinanze del Presidente della Regione
vigenti alla data del 18.05.2020

QUADRO NORMATIVO

In data 16.05.2020 è stato emanato il **D.L. n. 33** che per le parti che qui interessano all'art. 1, co. 6, ha stabilito tra l'altro *“È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitario o altra struttura allo scopo destinata.*

È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (co. 8).

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (co. 9).

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 (co. 14).

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (co. 15).

Le superiori disposizioni contenute nel D.L. **hanno efficacia dal 18/05/2020 al 31/07/2020 (art. 3).**

Successivamente il Presidente del consiglio dei Ministri in data 17/05/2020 ha emanato un D.P.C.M. che non prevede per la parte che qui interessa, disposizioni di dettaglio:

Nella Regione Siciliana il Presidente della Regione, ha adottato l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17/05/2020 sulla base della facoltà concessa dal D.L. n. 33/2020 alle Regioni di avviare nel proprio territorio per la



parte che interessa il presente decalogo, alle medesime condizioni o a condizioni ulteriori le attività economiche e produttive, tenendo adeguatamente conto dell'andamento epidemiologico riscontrato sul territorio regionale.

La citata Ordinanza ai sensi dell'art. 25 **ha validità fino al 07/06/2020.**

In particolare, così come consentito dal D.L., il Presidente ha disposto, con l'art. 1 il recepimento del D.L. 33/2020 e del D.P.C.M. del 17/05/2020, nei successivi articoli ha emanato misure specifiche per vari ambiti.

Per la parte che qui interessa, si deve fare riferimento all'art. 2 e all'art.7.

Di seguito, gli aspetti più significativi contenuti nelle sopra citate norme.

In base all'art. 2 sono state adottate come documento di riferimento le linee guida per la riapertura del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fieri e mercatini degli hobbisti) adottate in data 16/05/2020, specificando all'ultimo comma **che il mancato rispetto delle linee guida determina la sospensione dell'attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.**

In base all'art. 7 per i mercati, fieri e mercatini si ribadisce l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Inoltre, **il sindaco, del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali.**

La superiore norma di carattere specifico che conferisce al Sindaco il potere/dovere di regolamentare l'attività dei mercati, va integrata con la norma di carattere generale ex art. 16 dell'Ordinanza in esame, in base alla quale **i sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.**

FINALITA'

Alla luce del quadro normativo, il Sig. Sindaco e il Sig. Questore della Città di Palermo, hanno di comune accordo ritenuto opportuno assumere iniziative finalizzate a valutare, sotto tutti i profili di rispettiva competenza e in piena sinergia, le possibili azioni per contemperare il rispetto del dettato normativo, i diritti degli esercenti per la ripresa delle loro attività, il verosimile afflusso di cittadini, e dall'altra parte il rispetto delle misure di sicurezza in relazione ai potenziali rischi di diffusione della epidemia.



MISURE DI SICUREZZA PER I CITTADINI

- Ai soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto di lasciare la propria abitazione (art. 1 co. 6 del D.L. n. 33/2020);
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° è vietato obbligo di rimanere al proprio domicilio ed evitare i contatti sociali (art. 1 co. 1 lett. a D.P.C.M. del 17/05/2020);
- è vietata qualsiasi forma di assembramento (art. 1 co. 8 D.L. n. 33/2020);
- è obbligatorio l'uso delle mascherine o di altri mezzi idonei alla copertura di naso e bocca (art. 23 Ordinanza del Presidente della Regione n. 21 del 17/05/2020).

Per la violazione dei superiori punti si rinvia infra al capitolo sanzioni e controlli.

MISURE DI SICUREZZA PER GESTORI

In base all'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 21 del 17/05/2020 si applicano le linee guida che per comodità di seguito si riportano:

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

La comunicazione formale da parte dei gestori di essere in condizioni di rispettare le superiori linee guida finalizzate alla tutela della salute pubblica, è considerata condizione necessaria per lo svolgimento delle relative attività.

Le condizioni e modalità per l'acquisizione del predetto impegno, sono contenute nell'Ordinanza Sindacale adottata ex art. 7.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione che il mancato rispetto delle linee guida determina la sospensione dell'attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge

Si precisa, inoltre, che il generalizzato mancato rispetto da parte dei gestori delle superiori linee guida, potrà determinare da parte del Sindaco ex art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione il divieto di autorizzazione all'apertura anche dei singoli mercati rionali.



MISURE DI CARATTERE GENERALE

MOBILITA'

Sarà valutata, ove già non prevista, l'introduzione di limitazione del transito di autoveicoli e motocicli assoluto, parziale o in ragione di fasce orarie di apertura dei singoli mercati rionali.

ORARI ESERCIZI E RELATIVE SANZIONI

Sono individuate con Ordinanza Sindacale a cui si fa rinvio adottata ex art. 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione.

PRESIDIO DEL TERRITORIO

È stato definito un piano di intervento e controllo in sinergia tra la Questura di Palermo e il Comando di Polizia Municipale e l'intervento previa intesa o accordi con Associazioni di volontariato, CRI e Associazioni private di Servizi di controllo.

MISURE GENERALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In base all'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 21 del 17/05/2020, si applicano le linee guide di settore che per comodità di seguito si riportano.

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. Competenze dei Comuni;
- i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
- in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- al fine di assicurare il distanziamento interpersonale **potranno altresì essere valutate** ulteriori misure quali:
 - corsie mercatali a senso unico;
 - posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;



- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

APPLICAZIONE “LINEE GUIDA” A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MEDIANTE ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE

Mediante l'adozione dell'Ordinanza Sindacale ex art. 7 citato, sono individuati (tra i territori tradizionalmente destinati ai mercati e in funzione del contesto urbano, logistico ed ambientale, maggiore o minore frequentazione e a seguito di apposita istruttoria tecnica), i siti presso i quali si potranno svolgere i mercati avendo cura di prevedere:

- ingressi contingentati, mediante la collocazione di transenne e con la previsione di un numero adeguato di varchi di accesso e deflusso;
- individuazione e quantificazione del numero di ingressi tollerabile ai fini del rispetto del divieto di assembramento e distanza interpersonale;
- rilascio pass di ingresso che dovranno essere consegnati all'uscita per consentire l'ingresso ad altri soggetti nel limite massimo della capienza della zona;
- orario di apertura al pubblico comprensivo delle operazioni di montaggio, controlli e smontaggio;
- ulteriori siti che per la loro localizzazione, posizione logistica ambientale possano essere attrezzati per lo svolgimento di mercati rionali in sostituzione o in aggiunta a quelli tradizionalmente esistenti.

PULIZIA IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

A conclusione delle attività, secondo gli orari di cui sopra, mezzi e risorse delle Società partecipate dell'Amministrazione Comunale procederanno a mirati interventi di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei mercati di maggior afflusso di cittadini.

Nell'Ordinanza Sindacale ex art. 7 sopra citato, a cui si fa rinvio oltre quanto sopra descritto, sono previsti ulteriori oneri a carico dei posteggiatori relativi a raccolta differenziata e pulizia degli stalli.



SANZIONI E CONTROLLI

Si fa integralmente rinvio all'art. 2 del D.L. 33/2020 che per comodità di seguito si riporta “*Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*

Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.

Qualora le sopra descritte misure risultassero documentalmente insufficienti, sia per il mancato rispetto degli obblighi a carico dei cittadini, sia per il mancato generalizzato rispetto degli obblighi a carico dei gestori, tutte misure volte a garantire la salute pubblica, interesse primario della collettività, sarà valutata da parte del Sindaco l'adozione di una propria ordinanza supportata da adeguate motivazioni ai sensi dell'art. 7, dell'Ordinanza del Presidente della Regione, che vieti l'autorizzazione per l'apertura anche di singoli mercati rionali.